

**CRITERI E MODALITA' OPERATIVE  
PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI  
IN MATERIA DI  
NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE (NCC-bus)  
NELLA PROVINCIA DI PIACENZA**

<b>Versione n.</b>	<b>motivo</b>	<b>Data</b>
v.1	Aggiornamento Approvato con deteremina A.U. prot.2021/l/pr/69 del 15.03.2021	15.03.2021

## DEFINIZIONI E RINVII RICORRENTI

**Reg. CE n. 1071/2009:** Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio.

**Reg. CE n. 181/2011:** Regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004.

**Decreto n. 291/2011:** Decreto del Dipartimento dei trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici n. 291 del 25 novembre 2011. Disposizioni tecniche di prima applicazione del Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio.

**D.lgs. 395/2000:** Decreto Legislativo 22 dicembre 2000 n. 395 "Attuazione della direttiva 98/76/CE del 1 ottobre 1998 del Consiglio dell'Unione Europea, modificata della direttiva 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali e internazionali".

**DM 23.12.2003:** Decreto Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, "Uso, destinazione e distrazione degli autobus".

**L. n. 218/2003:** Legge 11 agosto 2003 n. 218 "Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente".

**NCDS:** Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n.285 "Nuovo Codice della Strada".

**LR n. 21/1984:** Legge Regionale Emilia-Romagna 28 aprile 1984 n.21 "Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale".

**LR 30/1998:** Legge Regionale Emilia-Romagna 2 ottobre 1998 n.30 "Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale".

**Regolamento regionale:** Regolamento regionale per l'esercizio dell'attività di noleggio di autobus con conducente (art. 26 quater, lettera d, LR 30/98) del 28 dicembre 2009, n.3, come modificato dal Regolamento regionale n. 2 del 30 ottobre 2015 di cui al Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 199 del 29 ottobre 2015.

**Documento:** Il presente documento riguardante i criteri e modalità operative per l'esercizio dell'attività di NCC-bus nella provincia di Piacenza.

**NCC-bus:** Noleggio con conducente mediante autobus.

**RER:** Regione Emilia-Romagna.

**REN:** Regione Elettronico Nazionale delle imprese autorizzate ad esercitare la professione di trasportatore su strada, istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento dei trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici ai sensi dell'art. 11 comma 1 del Decreto n. 291/2011.

**Tempi Agenzia:** Tempi Agenzia Srl, Agenzia per la mobilità ed il trasporto pubblico locale del bacino provinciale di Piacenza, di cui all'art. 19 della LR 30/1998.

## PREMESSA

Tempi Agenzia svolge le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni NCC-bus in forza della delega di funzioni di cui alla Convenzione con la provincia di Piacenza (approvata con atto del consiglio Provinciale di Piacenza n. 42 del 19/04/2010 e sottoscritta dalle parti in data 27/05/2010 rep. 3321) ad oggetto: *“Convenzione tra la Provincia di Piacenza e la società Tempi Agenzia Spa per assegnazione funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni all’esercizio dell’attività di trasporto passeggeri non di linea effettuato mediante noleggio di autobus con conducente. Art. 26 quinquies della L.R. n. 30/1998 e succ. modif. ed integraz. Regolamento Regionale n.3 del 28/12/2009 e art. 8, comma 5 degli Accordi di Programma per il T.P.L. 2007/2010 (Bacino di Piacenza)”* e della Deliberazione della Giunta provinciale di Piacenza n.340 del 25/06/2010.

## Art. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente documento:

- disciplina il rilascio da parte di Tempi Agenzia delle autorizzazioni per l’esercizio del servizio di trasporto passeggeri effettuato mediante NCC-bus alle imprese aventi i requisiti di cui al successivo art. 2, nel rispetto di quanto prescritto dalle leggi e dai regolamenti applicabili in materia (in particolare, la LR 30/1998, Reg. CE n. 1071/2009 e il D.lgs. 395/2000);
- Disciplina inoltre l’esercizio del servizio stesso da parte delle imprese autorizzate, nel rispetto della vigente normativa nazionale e regionale cui si rimanda in mancanza di uno specifico ed espresso rinvio.

Resta ferma la possibilità di esercizio dell’attività di NCC-bus da parte di imprese autorizzate da altre regioni o da altri stati dell’Unione Europea.

Il presente documento si intenderà modificato per effetto di sopravvenute, vincolanti, norme statali o regionali. In tal caso, in attesa di formale modificazione dei criteri e modalità operative, si applica la normativa sovraordinata.

## Art. 2 – REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE

Possono presentare istanza di richiesta di autorizzazione per l’esercizio dell’attività di NCC-bus le imprese (persone fisiche o giuridiche) aventi sede legale nel territorio della provincia di Piacenza, in possesso, al momento della presentazione dell’istanza, dei requisiti di cui all’art. 26 bis, comma 1, della LR 30/98 riguardanti l’idoneità morale, finanziaria e professionale normate dal D.Lgs. 395/00.

L’accertamento dei requisiti di cui sopra avviene secondo le modalità indicate dalle vigenti norme in materia e costituisce il presupposto inderogabile per l’ottenimento o per il rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di NCC-bus.

Hanno titolo le imprese aventi la proprietà o la disponibilità (in leasing, usufrutto, vendita con patto di riservato dominio) dell’autobus o degli autobus da utilizzare per il servizio.

Distrazione dal servizio di linea: è consentito l’utilizzo nel servizio di noleggio con conducente di autobus immatricolati in linea.

Se nel numero degli autobus indicati nella richiesta sono compresi autobus immatricolati in linea l’impresa dovrà, preventivamente o contestualmente alla presentazione dell’istanza, presentare all’ente competente (e per conoscenza a Tempi Agenzia) richiesta debitamente motivata, in bollo, di distrazione temporanea o definitiva dal servizio di linea, con dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa interessata attestante la non compromissione dell’esercizio del servizio ordinario pubblico di linea. Dopo il rilascio da parte dell’ente competente del nulla-osta (ex art. 87, comma 4, NCDS) alla distrazione, l’impresa provvederà all’espletamento delle formalità previste dalla vigente normativa per la circolazione dei mezzi da parte del competente ufficio della Motorizzazione Civile. Nel caso di distrazione definitiva si dovrà provvedere all’aggiornamento della carta di circolazione del mezzo. La distrazione temporanea potrà avere validità massima di un anno e andrà eventualmente rinnovata durante il corso di validità dell’autorizzazione.

Tale prescrizione di durata massima è dovuta in quanto l’impresa, ottenuto il nulla-osta, dovrà richiedere l’autorizzazione per l’uso NCC alla Motorizzazione (ex art. 82, comma 6, NCDS), rilasciata da quest’ultima per la

durata di un anno, con prescrizioni e limitazioni di ordine tecnico (ex art. 3, comma 4, DM 23.12.2003).

L'autorizzazione della Motorizzazione e il nulla-osta del soggetto affidante devono essere tenute a bordo del veicolo durante l'effettuazione del servizio NCC-bus.

E' vietato l'utilizzo nel servizio NCC-bus di autobus acquistati a far data dal 1 gennaio 2004 con fondi pubblici, secondo quanto disposto dall'art. 8 del Regolamento regionale.

Mezzi acquistati con contributo pubblico della RER: è consentito l'utilizzo nel servizio di NCC-bus di autobus acquistati con fondi pubblici della RER entro il 31 dicembre 2003, previa autorizzazione della RER medesima e conformemente alle prescrizioni di cui al DM 23.12.2003, a condizione che sia restituita alla medesima RER una quota parte giornaliera della sovvenzione stessa la quale, in funzione compensativa percentuale del vantaggio concorrenziale acquisito, contempla il finanziamento per l'acquisto, la spesa indivisa media standard del servizio di trasporto e gli oneri post servizio di trasporto.

Nell'istanza di richiesta di autorizzazione, come specificato al successivo art. 3, va indicato il dettaglio degli autobus acquistati con contributo pubblico. Se tra questi ultimi sono compresi autobus acquistati con fondi pubblici della RER entro il 31 dicembre 2003. L'impresa interessata dovrà presentare all'ente competente richiesta di distrazione di tali autobus dalla linea.

L'impresa deve certificare annualmente a consuntivo le giornate effettive di utilizzo in fuori linea sul registro di cui all'art. 14 del Regolamento regionale al termine della validità annuale dell'autorizzazione. Il registro verrà fornito ogni anno alle imprese da Tempi Agenzia contestualmente al rilascio dell'autorizzazione alla distrazione di autobus acquistati con fondi pubblici entro il 31 dicembre 2003.

Autobus acquistati con contributo pubblico e immatricolati a far data dal 1 gennaio 2004 possono essere utilizzati nel servizio NCC-bus previo esplicito nulla osta della Giunta regionale alla loro distrazione definitiva secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 5 del Regolamento regionale.

### **ART. 3 – ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE**

Le imprese che intendono conseguire il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di NCC-bus, devono indirizzare apposita istanza (compilando in ogni sua parte la modulistica fornita, Modello ISTANZA NCC), in bollo del valore al momento vigente, a Tempi Agenzia, con la quale dichiarano, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.445/00, il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2. Essendo tali requisiti compresi tra quelli necessari ai fini dell'iscrizione al REN, nell'istanza di autorizzazione sarà richiesto di dichiarare la regolare iscrizione al REN ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.445/00.

L'istanza di richiesta di autorizzazione deve riportare ai sensi dell'art. 26 bis, comma 3, della LR 30/98:

- a. La denominazione e la sede legale dell'impresa;
- b. Il numero degli autobus destinati al servizio NCC-bus;
- c. Il dettaglio relativo agli eventuali autobus acquistati con contributo pubblico;
- d. Il numero dei conducenti e i dati identificativi, con associato il titolo nazionale o internazionale a condurre veicoli della categoria ai sensi dell'art. 116 del NCDS, il certificato di abilitazione professionale e la tipologia del rapporto di lavoro;
- e. l'autodichiarazione attestante la regolarità contributiva dei conducenti.

L'istanza di richiesta di autorizzazione deve inoltre contenere:

- a. la dichiarazione sostitutiva concernente il personale utilizzato dall'impresa nell'attività di NCC-bus conformemente a quanto previsto dai commi 3 e 3bis dell'art. 1 del Regolamento regionale, secondo la modulistica predisposta (Modello PERSONALE).

Alla dichiarazione dovranno inoltre essere allegati per ognuno dei conducenti indicati:

- i. copia (fronte e retro) della patente di guida;
- ii. copia (fronte e retro) della Carta di Qualificazione del Conducente;
- iii. copia della comunicazione obbligatoria UNILAV.

Inoltre, per ognuno dei conducenti indicati con età superiore ai 60 anni dovrà essere allegata la dichiarazione di idoneità alla guida rilasciata dalla Commissione medica locale del Servizio Sanitario Regionale di cui all'articolo 119 del D.lgs n°285 del 1992 (Nuovo Codice della Strada);

- b. la dichiarazione sostitutiva concernente l'elenco degli autobus utilizzati dall'impresa nell'attività di NCC-bus con i relativi dati di dettaglio secondo la modulistica predisposta (Modello AUTOBUS).

Alla dichiarazione dovranno inoltre essere allegati per ognuno dei mezzi indicati:

- i. copia (fronte e retro) leggibile della carta di circolazione con evidenza dell'ultima revisione regolare;
- ii. copia della polizza assicurativa.

Inoltre, per ognuno dei mezzi indicati immatricolati in linea dovranno essere allegati:

- iii. copia degli atti di distrazione dal servizio di linea di cui al precedente art. 3;
- iv. copia dell'autorizzazione per l'uso NCC-bus alla Motorizzazione (art. 82, comma 6, NCDS) rilasciata da quest'ultima per la durata di un anno e contenente le prescrizioni e limitazioni di ordine tecnico (art. 3, comma 4, DM 23.12.2003);

Per l'autorizzazione al servizio di noleggio con conducente di veicoli nuovi, non ancora immatricolati, l'impresa dovrà riportare nell'elenco degli autobus destinati al servizio gli estremi identificativi disponibili (n. di telaio).

- c. la dichiarazione sostitutiva concernente la disponibilità di una o più rimesse presso le quali sostano i veicoli, conformemente a quanto previsto all'art. 1 commi 4 e 4bis del Regolamento regionale, secondo la modulistica predisposta (Modello RIMESSA).

Alla dichiarazione dovranno inoltre essere allegati per ognuna delle rimesse indicate:

- i. copia della planimetria della rimessa, redatta da un tecnico abilitato, in formato A3 con indicazione della scala di lettura con evidenza dell'area complessiva (indicare le dimensioni delle aree esterne e dei locali interni) e degli stalli dimensionati e dedicati ad ospitare i soli mezzi impiegati per l'attività di NCC-BUS;
- ii. copia della dichiarazione di un tecnico abilitato attestante la conformità della rimessa alla normativa vigente in materia urbanistica e igienico sanitaria;
- iii. copia della documentazione a comprova del titolo di disponibilità della rimessa.

Ai sensi dell'art. 39 del DPR 445/00, la firma in calce all'istanza non va autenticata; tuttavia, contenendo la stessa dichiarazioni sostitutive, deve essere obbligatoriamente accompagnata da copia fotostatica leggibile di un documento di riconoscimento in corso di validità.

All'istanza dovranno essere inoltre allegati i seguenti documenti:

- n. 1 marca da bollo, attualmente di importo pari a € 16,00 e comunque del valore al momento vigente, da apporre sull'autorizzazione al momento del rilascio.
- n. 1 marca da bollo, attualmente di importo pari a € 16,00 e comunque del valore al momento vigente, per ciascun autobus per il quale necessita il rilascio di nulla osta ai fini della sua immatricolazione uso Noleggio autobus Con conducente. In caso di esame con esito negativo, la marca da bollo sarà restituita;
- n. 1 marca da bollo, attualmente di importo pari a € 16,00 e comunque del valore al momento vigente, da apporre sull'istanza nell'apposito spazio;
- copia della domanda di distrazione definitiva o temporanea di eventuali mezzi immatricolati in linea compresi nel numero degli autobus indicati nella richiesta (se indirizzata a Tempi Agenzia medesima);
- copia della domanda di distrazione definitiva o temporanea di eventuali mezzi immatricolati in linea compresi nel numero degli autobus indicati nella richiesta e copia dei relativi atti autorizzativi alla distrazione temporanea dal servizio di linea rilasciate dagli Enti competenti (se indirizzata ad altri Enti);
- copia della domanda di distrazione definitiva presentata alla RER di eventuali mezzi contribuiti con fondi pubblici e immatricolati dal 1 gennaio 2004 compresi nel numero degli autobus indicati nella richiesta e copia dei relativi nulla osta alla distrazione definitiva rilasciati dalla RER.

L'istanza può essere consegnata di persona direttamente all'ufficio protocollo di Tempi Agenzia, previo appuntamento telefonico al numero 0523.385268, oppure può essere inviata mediante raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC all'indirizzo [amministrazione@pec.tempiagenzia.it](mailto:amministrazione@pec.tempiagenzia.it)

Tempi Agenzia, verificato il possesso da parte dell'impresa richiedente dei requisiti necessari all'ammissibilità dell'istanza, provvederà al rilascio di un nulla-osta ai fini dell'immatricolazione dei veicoli e sulla base della nuova carta di circolazione, rilascerà l'autorizzazione al servizio di NCC-bus.



Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento regionale, le imprese in possesso dell'autorizzazione NCC-bus rilasciata in un'altra Regione o da altro Stato membro dell'Unione Europea avente una stabile organizzazione (ai sensi dell'art. 162 del DPR n. 917 del 22/12/1986) nella provincia di Piacenza, prima dell'avvio dell'attività in Emilia-Romagna è tenuto a presentare una dichiarazione sostitutiva (Modello SEDE STABILE) dalla quale risulti il possesso dei requisiti previsti dal Regolamento regionale.

#### **ART. 4 – RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE**

Tempi Agenzia, verificato il possesso da parte dell'impresa richiedente dei requisiti previsti dalla legge e dai regolamenti applicabili, provvede al rilascio dell'autorizzazione quinquennale all'esercizio dell'attività di NCC-bus, in bollo e condizionata alla verifica dell'avvenuto pagamento del rimborso spese di cui all'art. 1, comma 5, del Regolamento regionale e pari a:

- € 150,00 per ogni autobus fino a 5 autobus;
- € 100,00 per ogni autobus qualora il parco mezzi sia superiore a 5 autobus.

E' altresì definito un rimborso per spese di istruttoria di € 60,00 per le modifiche e le variazioni alle autorizzazioni e ai rinnovi in corso di validità.

L'autorizzazione è unica. Potranno essere rilasciate, su domanda, più copie conformi dell'autorizzazione secondo necessità.

L'autorizzazione riporterà:

- a. la denominazione e la sede legale dell'impresa;
- b. le generalità e il codice fiscale dell'intestatario;
- c. l'elenco dei mezzi destinati al servizio riportante per ciascuno il numero di targa e di telaio, la tipologia, il numero di posti utili, la destinazione d'uso e l'indicazione dell'eventuale acquisto con contributo pubblico;
- d. l'ubicazione della rimessa e in allegato la dichiarazione di disponibilità della rimessa unitamente a copia della planimetria in scala con evidenza dell'area complessiva e degli stalli dimensionati;
- e. l'elenco dei conducenti destinati al servizio, riportante i dati identificativi e gli estremi anagrafici, con associato il titolo nazionale o internazionale a condurre veicoli della categoria ai sensi dell'art. 116 del NCDS, il certificato di abilitazione professionale e la tipologia del rapporto di lavoro;
- f. appositi spazi, su cui annotare gli esiti delle verifiche di cui all'art. 10 del Regolamento regionale;
- g. appositi spazi per annotazioni conseguenti alla possibilità di sostituzione dei mezzi nonché al potenziamento del parco autobus (le cui variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate dall'impresa di trasporto a Tempi Agenzia, per il necessario aggiornamento dell'autorizzazione).

Insieme all'autorizzazione, Tempi Agenzia fornirà all'impresa, per ogni mezzo, una targa esterna recante la dicitura NCC-bus e il logo della provincia di Piacenza e una targa interna recante i recapiti (postale, e-mail, fax) dell'impresa di trasporto e di Tempi Agenzia, anche ai fini dell'invio dei reclami di cui al successivo art. 15, recante inoltre gli estremi dell'autorizzazione, il numero di targa del mezzo e uno spazio per indicare un identificativo del conducente mediante allegazione di badge aziendale, biglietto da visita o altro.

Nel caso in cui l'autorizzazione comprenda, tra i mezzi destinati al servizio, mezzi distratti temporaneamente dalla linea e acquistati con fondi pubblici entro il 31 dicembre 2003, Tempi Agenzia fornirà, per ogni mezzo, un registro vidimato che l'intestatario dovrà conservare e compilare secondo quanto previsto dall'art. 14 del Regolamento regionale. L'impresa deve certificare annualmente a consuntivo le giornate o parti di esse effettive di utilizzo in fuori linea, compilando e consegnando a Tempi Agenzia il registro al termine della validità annuale dell'autorizzazione alla distrazione temporanea. Il registro sarà restituito all'impresa in caso di rinnovo annuale dell'autorizzazione alla distrazione.

#### **ART. 5 – DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE E AVVIO DEL SERVIZIO**

Le autorizzazioni hanno durata quinquennale e l'intestatario ha l'obbligo di comunicare a Tempi Agenzia l'avvio del servizio con un anticipo di almeno sette giorni naturali consecutivi. Qualora l'impresa abbia già comunicato l'avvio del servizio, ma dimostri di non poter iniziare per causa di forza maggiore, il termine già comunicato per l'inizio attività è

prorogato di quindici giorni naturali consecutivi.

#### **ART. 6 – RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE**

Il rinnovo dell’autorizzazione quinquennale è subordinato alla presentazione presso Tempi Agenzia di un’istanza (Modello RINNOVO NCC), redatta su apposita modulistica da depositare, unitamente all’autocertificazione dell’iscrizione regolare al REN, entro il termine perentorio di 45 giorni prima della data di scadenza dell’autorizzazione.

Nell’atto di rinnovo sono confermati i dati identificativi dell’autorizzazione già rilasciata (numero e data del primo rilascio) corredati dai riferimenti identificativi dei provvedimenti di autorizzazione e abilitazione previsti dalla legge (carta di circolazione) in corso di validità.

L’atto di rinnovo viene rilasciato, previo ritiro della precedente autorizzazione o del rinnovo in originale e delle eventuali copie conformi dei predetti atti ove rilasciate.

Tempi Agenzia, verificato il possesso da parte dell’impresa richiedente dei requisiti previsti dalla legge e dai regolamenti applicabili, provvede al rilascio del l’atto di rinnovo all’esercizio dell’attività di NCC-bus, in bollo e condizionata alla verifica dell’avvenuto pagamento del rimborso spese di cui all’art. 1, comma 5, del Regolamento regionale e indicate nell’art. 4.

Il rimborso delle spese in caso di rinnovo è uguale a quello previsto per una nuova autorizzazione salvo che non sia richiesto per un periodo inferiore al quinquennio. In tal caso l’importo del rimborso sarà calcolato proporzionalmente dall’amministrazione in base alla durata del rinnovo dell’autorizzazione richiesta.

Qualora l’impresa lasci scadere l’autorizzazione gli uffici preposti al rinnovo segnalano il fatto per competenza alla Motorizzazione Civile (MCTC) per i provvedimenti conseguenti di cancellazione dal registro REN nel caso l’impresa disponga di un parco mezzi costituito unicamente da autobus immatricolati per noleggio.

#### **Art. 7 – OBBLIGHI DELL’INTESTATARIO DELL’AUTORIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DELLE VARIAZIONI**

L’intestatario dell’autorizzazione deve ottemperare alle comunicazioni previste agli artt. 5, 10 e 11, nei termini ivi stabiliti e anche mediante compilazione dell’apposita modulistica per aggiornamento dell’autorizzazione.

Relativamente agli eventuali mezzi contribuiti, l’intestatario dell’autorizzazione, o un suo sostituto, conserva presso i propri uffici e aggiorna tempestivamente, entro 24 ore dal termine di ogni servizio, come di seguito specificato, il registro vidimato da Tempi Agenzia o, altrimenti, procede attraverso apposito sistema di registrazione automatica implementato da Tempi Agenzia ad annotare i dati richiesti. L’intestatario è tenuto ad esibire il registro a ogni richiesta degli organi preposti al controllo.

L’intestatario dell’autorizzazione deve conservare a bordo del mezzo la documentazione come previsto agli artt. 9, 11 e 13.

L’intestatario dell’autorizzazione deve rispettare quanto previsto dal Regolamento Europeo del Consiglio relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il Regolamento (CE) n. 2006/2004 per la parte applicabile ai servizi occasionali, nella cui definizione rientrano i servizi oggetto del presente Regolamento.

#### **Art. 8 – SANZIONI**

Il procedimento di accertamento, contestazione e irrogazione delle sanzioni è disciplinato dalla LR 21/84. Tempi Agenzia applicherà eventuali sanzioni nel rispetto della normativa vigente e delle funzioni delegate, indicando che il pagamento dovrà essere effettuato alla Provincia di Piacenza la quale curerà il procedimento di incasso dei relativi importi.

Le infrazioni alle prescrizioni del Regolamento regionale sono punite ai sensi dell’art. 4 della LR 21/84 con sanzioni amministrative pecuniarie come di seguito specificato, in coerenza con quanto disposto dall’art. 26 septies della LR

30/98:

- a. le infrazioni alle norme di cui al successivo art. 9 (Sicurezza e servizio), in coerenza con quanto disposto dal Regolamento regionale, con una sanzione da un minimo di 500,00 euro ad un massimo di 3.000,00 euro;
- b. le infrazioni alle norme di cui al successivo art. 10 (Regolarità del servizio), in coerenza con quanto disposto dal Regolamento regionale, con una sanzione da un minimo di 500,00 euro ad un massimo di 2.000,00 euro;
- c. le infrazioni alle norme di cui al successivo art. 11 (Regolarità della documentazione), in coerenza con quanto disposto dal Regolamento regionale, con una sanzione da un minimo di 200,00 euro ad un massimo di 1.500,00 euro;
- d. Le infrazioni alle norme di cui al successivo art. 12 (Qualità del servizio), in coerenza con quanto disposto dal Regolamento regionale, con una sanzione da un minimo di 100,00 euro ad un massimo di 1.000,00 euro;
- e. Le infrazioni alle norme di cui al successivo art. 13 (Regolarità contributiva dei conducenti), in coerenza con quanto disposto dal Regolamento regionale, con una sanzione da un minimo di 1.000,00 euro ad un massimo di 3.000,00 euro.

La violazione del divieto di cui al precedente art. 2 è punita con la sanzione da un minimo di 500,00 euro ad un massimo di 2.000,00 euro, in coerenza con quanto disposto dall'art. 8, comma 2, del Regolamento regionale.

La violazione del divieto di cui al precedente art. 8, o il suo omesso aggiornamento, sono puniti con una sanzione pecuniaria pari a 300,00 euro, in coerenza con quanto disposto dall'art. 14 del Regolamento regionale.

### **Art. 9 – SICUREZZA DEL SERVIZIO**

Le imprese utilizzano mezzi aventi le caratteristiche tecniche previste dalla vigente normativa, la cui corrispondenza è verificata dal competente ufficio della Motorizzazione Civile.

Costituisce violazione delle prescrizioni relative alla sicurezza del servizio il mancato rispetto delle norme previste di cui agli art. 80 – Revisioni, 82 – Destinazione e uso dei veicoli, 116 – Patente, certificato di abilitazione professionale ..., 141 – velocità, 142 – limiti di velocità, 169, comma 7 – Trasporto di persone in numero superiore a quello indicato, 174 – Durata della guida ..., 179 – Cronotachigrafo e limitatore di velocità, 186 – Guida sotto l'influenza dell'alcool, 187 – Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti e 189 – Comportamento in caso di incidente, del NCDS.

E' consentito l'utilizzo di mezzi immatricolati per il servizio di linea anche per il servizio NCC-bus, previa autorizzazione del soggetto che affida la linea (ai sensi dell'art. 87, comma 4, NCDS) e della Motorizzazione Civile (ai sensi dell'art. 82, comma 6, NCDS), nel rispetto del DM 23.12.03 e dell'art. 8 del Regolamento regionale.

### **Art. 10 – REGOLARITÀ DEL SERVIZIO**

Le imprese sono tenute:

- a. comunicare entro tre giorni lavorativi le modifiche dei requisiti di cui agli artt. 5 e 6 del D.lgs 395/00 oppure l'avvenuta sospensione o revoca dell'AEP;
- b. a comunicare entro sette giorni lavorativi il venir meno della idoneità dei conducenti dichiarati nell'autorizzazione a condurre i veicoli della categoria ai sensi dell'art. 116 NCDS;
- c. a comunicare entro quindici giorni lavorativi l'avvenuta variazione dei dati di cui al precedente art. 3 (contenuti dell'istanza).

Le imprese possono effettuare servizi per il trasporto occasionale di alunni, studenti o singoli gruppi omogenei per fascia di appartenenza/interesse, sulla base di contratti o convenzioni purché tali servizi non assumano le caratteristiche di servizio di linea come definito dall'art. 87, comma 1, NCDS e dall'art. 24, commi 2 e 4, LR 30/98.

Costituiscono violazione delle prescrizioni relative alla regolarità del servizio:

- a. le omesse comunicazioni, entro i termini stabiliti, prescritte al comma 1 del presente articolo;
- b. l'utilizzo di mezzi e l'impiego nel servizio di conducenti non iscritti nell'autorizzazione;
- c. l'effettuazione di servizi svolti in violazione del comma 2 del presente articolo.



La perdita dei requisiti di cui agli artt. 5, 6, 7, D.lgs. 395/00 è regolata dalle disposizioni procedurali e sanzionatorie del medesimo D.lgs. 395/00.

E' vietato utilizzare veicoli che, a seguito delle verifiche di cui al successivo art. 16, siano risultati non idonei al servizio. L'utilizzo di questi ultimi costituisce violazione alle prescrizioni relative alla regolarità del servizio.

### **Art. 11 – REGOLARITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE**

Al fine di consentire, agli organi preposti ai controlli, la verifica del possesso dei requisiti di legge e la sussistenza degli atti necessari al corretto svolgimento dell'attività di NCC-bus da parte dell'impresa, deve essere conservata, a bordo del mezzo, copia originale o conforme della documentazione autorizzativa e della dichiarazione di cui al successivo art. 13. Nell'ipotesi di utilizzo di mezzi immatricolati in linea per cui sia rilasciata l'autorizzazione alla distrazione, deve essere altresì conservata la documentazione autorizzativa di cui al precedente art. 9. L'omissione di quanto previsto al presente punto costituisce infrazione alle norme relative alla regolarità della documentazione.

La copia conforme della documentazione autorizzativa conservata a bordo del mezzo ai sensi dell'art. 19 del DPR 445/00, può consistere in una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/00 stesso, anche riguardo il fatto che la copia sia conforme all'originale (Allegato "Autodichiarazione").

Le imprese in possesso dell'autorizzazione NCC-bus rilasciata in un'altra Regione o da altro Stato membro dell'Unione Europea avente una stabile organizzazione (ai sensi dell'art. 162 del DPR n. 917 del 22/12/1986) nella provincia di Piacenza devono conservare a bordo di ogni mezzo copia della dichiarazione sostitutiva, di cui all'art. 3, recante il visto per accettazione, la data di presentazione, in numero di protocollo e l'oggetto (Modello SEDE STABILE).

Costituisce violazione delle prescrizioni relative alla regolarità della documentazione l'omissione delle comunicazioni di cui al precedente art. 5.

In caso di decesso, scomparsa, incapacità fisica, perdita o diminuzione della capacità di agire, escluso il caso di perdita del requisito dell'onorabilità, della persona che svolge la direzione dell'attività, si richiamano le previsioni dell'art. 10, commi 1, 2 e 3 del D.lgs. 395/00 per quanto concerne il proseguimento provvisorio dell'attività. L'omissione delle comunicazioni ivi prescritte costituisce violazione delle prescrizioni relative alla regolarità della documentazione.

Costituisce violazione delle prescrizioni relative alla regolarità della documentazione la mancanza del registro di cui al precedente art. 7 e l'omesso o ingiustificatamente ritardato aggiornamento dello stesso.

### **Art. 12 – QUALITÀ DEL SERVIZIO**

Al fine di assicurare la qualità del servizio, le imprese sono tenute a evitare che:

- a. la conduzione del veicolo sia affidata a conducenti non regolarmente assunti, anche se muniti di patente idonea;
- b. salgano sul mezzo, durante il servizio, persone estranee per attività non inerenti al servizio, eccetto autorità preposte a funzioni di ispezione, compiti di sicurezza o di ordine pubblico.

Gli autobus in servizio devono:

- essere puliti e in perfetto stato d'uso;
- tenere a bordo tutti gli strumenti e i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
- essere muniti di cronotachigrafo digitale e di ogni strumentazione obbligatoria;
- essere in regola con la documentazione di circolazione prevista dalla legislazione vigente;
- essere condotti da personale in possesso di patente abilitante alla guida dell'autobus a cui si riferisce l'autorizzazione, di carta di qualificazione del conducente (CQC persone), fatte salve le esenzioni di legge, di età compresa nei limiti minimi e massimi previsti dal NCDS per la guida di tali veicoli;
- essere allestiti in modo da assicurare il migliore confort ai passeggeri;
- disporre di un bagagliaio capace di contenere almeno una valigia di medie dimensioni per ciascun passeggero;

- esporre ben visibili i contrassegni e i loghi che indicano le caratteristiche qualitative e di confort del veicolo;
- esporre in modo visibile e leggibile all'esterno del veicolo, inamovibile nella parte posteriore del veicolo, la targa rilasciata da Tempi Agenzia di cui al precedente art. 5;
- esporre in modo visibile e leggibile all'interno del veicolo, la targa rilasciata da Tempi Agenzia di cui al precedente art. 5;
- qualora finanziati, anche in parte, con fondi pubblici regionali, recare in evidenza, senza vincoli di dimensione, almeno su un lato del veicolo il logo della Regione Emilia-Romagna, accompagnato dalla dizione "Autoveicolo finanziato con il contributo della Regione Emilia-Romagna".

Il personale dipendente durante il servizio di trasporto deve tenere un abbigliamento confacente al pubblico servizio e altresì prestare assistenza ed eventualmente soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto, compreso il caricamento e lo scaricamento dei bagagli.

Il personale dipendente visita, al termine di ogni viaggio, l'interno dell'autobus e, nel caso siano rinvenuti oggetti dimenticati dai passeggeri, è tenuto a depositarli presso la sede dell'impresa.

Costituisce violazione delle prescrizioni relative alla qualità del servizio il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi.

### **Art. 13 – DIRITTI DEI CONDUCENTI DEL SERVIZIO NCC-BUS E LORO REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA**

Le imprese esercenti servizio NCC-bus non possono privare i conducenti del diritto di:

- a. rifiutare il trasporto di animali, se non indicato espressamente all'atto della pattuizione del servizio, a esclusione dei cani per le persone non vedenti;
- b. rifiutare il trasporto di bagagli che possano danneggiare il veicolo;
- c. rifiutare di attendere il cliente quando la fermata debba avvenire in luogo dove il veicolo possa creare intralcio alla circolazione stradale;
- d. rifiutare il servizio all'utente che sia in stato di evidente alterazione, tale da poter recare pericolo all'esercizio della guida del mezzo.

E' vietato rifiutare il servizio di trasporto di persone con disabilità nonché del bagaglio e di attrezzature di ausilio alle stesse. Qualora il mezzo non sia attrezzato specificamente per tale evenienza, le operazioni di salita/discesa della persona con disabilità devono essere assistite dall'accompagnatore della stessa.

Le imprese esercenti servizio NCC-bus hanno l'obbligo di regolamentare e comunicare all'utenza i diritti dei conducenti sopra riportati, insieme con i principi per l'accesso al servizio, mediante apposito Regolamento/Carta dei servizi, che vorranno elaborare e rendere disponibile all'utenza.

Al fine di consentire agli organi di controllo la verifica del rispetto degli obblighi relativi alla regolarità contributiva e della normativa in materia di lavoro dipendente, l'impresa deve provvedere al rilascio al lavoratore di una dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/00, dalla quale risultino gli estremi di registrazione a libro matricola, l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro di categoria, l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali e assistenziali del conducente.

Come previsto dall'art. 6 della Legge 218/2003, i conducenti devono essere lavoratori dipendenti, lavoratori con contratto a termine o altre tipologie contrattuali per lavoro temporaneo ritenute assimilabili al lavoro subordinato, ai sensi della vigente normativa in materia.

### **Art. 14 – RECLAMI**

Eventuali reclami relativi al servizio possono essere inoltrati all'impresa di trasporto, per conoscenza a Tempi Agenzia. L'impresa di trasporto ha l'obbligo di rispondere al reclamo entro trenta giorni, naturali consecutivi, dal suo ricevimento dandone riscontro a Tempi Agenzia. L'impresa inoltra alla stessa Tempi Agenzia eventuali reclami indirizzati dall'utenza unicamente all'impresa di trasporto.

## **Art. 15 – CONTROLLO E VIGILANZA**

Prima dell'immissione in servizio e durante il suo espletamento, i veicoli NCC-bus possono essere sottoposti a ispezione a cura di Tempi Agenzia per verificarne l'idoneità al servizio sotto il profilo della funzionalità, nonché, anche in collaborazione con i comuni interessati, per controllare il rispetto delle prescrizioni della LR 30/98 e del presente documento. Nell'ambito dell'attività di controllo, Tempi Agenzia vigila circa il rispetto del divieto previsto dall'art. 8, comma 1, del Regolamento regionale. Gli esiti delle verifiche saranno annotati nell'apposito spazio dell'autorizzazione.

Tempi Agenzia condurrà anche i controlli di cui all'art. 26 bis, comma 4 e di cui all'art. 18 del D.lgs. 395/00.

Rimane ferma l'attività di vigilanza garantita da tutti i soggetti impegnati nella verifica del rispetto delle norme inerenti alla circolazione stradale. Insieme con questi, in particolare col personale ispettivo dei comuni interessati, Tempi Agenzia e la Provincia di Piacenza potranno definire programmi di controlli mirati alla verifica del rispetto della normativa di cui al presente documento.

L'autorizzazione, che deve essere a bordo del mezzo ai sensi del precedente art. 12, riporterà i contenuti di cui all'art. 8 della L. 218/03, secondo il quale l'autorità che procede all'applicazione di una sanzione – inerente, in particolare, la sicurezza dei viaggiatori trasportati, di cui al comma 4, lettera b), dell'art. 1 della medesima L. 218/03 – è tenuta a segnalare tale violazione a Tempi Agenzia (che ha rilasciato l'autorizzazione) per l'adozione degli eventuali, ulteriori provvedimenti previsti dalle rispettive disposizioni regionali.

## **Art. 16 – SOSPENSIONE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. L'autorizzazione è sospesa da un minimo di venti giorni ad un massimo di quaranta giorni qualora un'impresa commetta nel corso di un anno quattro infrazioni alle prescrizioni del regolamento regionale previste dall'articolo 26 septies, comma 2, lettere a) e b), concernenti la sicurezza e la regolarità del servizio, o contravvenzioni alle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge n. 218 del 2003. Qualora l'impresa commetta due o più infrazioni gravi l'autorizzazione è sospesa da un minimo di trenta giorni ad un massimo di sessanta giorni.
2. L'autorizzazione è sospesa da un minimo di tre mesi ad un massimo di un anno quando un'impresa commette nel corso di un anno almeno due infrazioni alle prescrizioni del regolamento regionale di cui all'articolo 26 septies, comma 2, lettera e), concernenti la regolarità contributiva dei conducenti.
3. L'autorizzazione è sospesa da un minimo di sette ad un massimo di trenta giorni qualora una impresa commetta, nel corso di un anno, quattro infrazioni alle prescrizioni del regolamento regionale di cui all'articolo 26 septies, comma 2, lettera c), concernenti la regolarità della documentazione attestante il possesso dei requisiti e gli adempimenti necessari al corretto svolgimento dell'attività. Qualora l'impresa commetta due o più infrazioni gravi l'autorizzazione è sospesa da un minimo di venti giorni ad un massimo di quarantacinque giorni.

Fatto salvo quanto previsto per le infrazioni gravi, se l'impresa ha in disponibilità almeno dieci autobus il numero delle violazioni annuali di cui ai commi 1 e 3 che comportano sospensione dell'autorizzazione aumenta di una unità ed aumenta altresì di una ulteriore unità ogni cinque autobus in più disponibili, fino ad un massimo di dieci violazioni.

Ai fini del presente articolo, costituisce infrazione grave l'illecito punito con una sanzione superiore alla metà del massimo previsto.

L'autorizzazione è revocata quando l'impresa:

- a. effettua il servizio nonostante la sospensione dell'autorizzazione;
- b. incorre nell'arco di cinque anni in provvedimenti di sospensione per un periodo superiore a centottanta giorni;
- c. non rispetta il principio di separazione contabile, vigente per legge, tra servizi sussidiati e servizi commerciali nel caso di imprese che svolgano sia servizi di TPL che di NCC-bus.

Un'autorizzazione può inoltre essere revocata su richiesta dell'impresa interessata.

#### **Art. 17 – OBBLIGHI DI TEMPI AGENZIA**

Tempi Agenzia rilascia le autorizzazioni entro quarantacinque giorni, naturali e consecutivi, dalla data di presentazione delle domande. L'eventuale richiesta da parte di Tempi Agenzia di documentazione integrativa sospende tale termine, comunque per non oltre quindici giorni, trascorsi i quali, se non è pervenuta l'integrazione richiesta, Tempi Agenzia può archiviare il procedimento di rilascio.

Per ogni informazione e ogni esigenza inerente all'esercizio dell'attività di NCC-bus, in particolare per il procedimento di rilascio delle autorizzazioni rivolgersi al responsabile del procedimento ai recapiti forniti sul sito web di Tempi Agenzia.

Presso Tempi Agenzia è istituita la sede provinciale del registro dell'impresa titolare degli automezzi di cui all'art. 15 del Regolamento regionale.

Al fine dell'istituzione del registro regionale delle imprese titolari delle autorizzazioni. Tempi Agenzia trasmette semestralmente alla Direzione Generale RER Reti infrastrutturali, Logistica e Sistemi di mobilità i seguenti dati e le loro variazioni:

- a. L'indicazione delle imprese titolari delle autorizzazioni;
- b. Il numero e il tipo di autobus impiegati nel servizio (dati identificativi riportati dai documenti di circolazione);
- c. L'eventuale specificazione degli autobus acquistati con finanziamenti pubblici.

#### **Art. 18 – COMUNICAZIONI**

Ogni comunicazione con Tempi Agenzia deve essere a firma dell'intestatario dell'autorizzazione o della persona che dirige, in maniera continuativa ed effettiva, l'attività di trasporto.

Qualsiasi comunicazione da rendersi tra l'intestatario dell'autorizzazione e Tempi Agenzia deve essere effettuata per iscritto e a mezzo fax, PEC, per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero attraverso qualsiasi altra modalità idonea a dimostrarne l'avvenuto ricevimento.